



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DI PERUGIA

ISSN 2385-2275

**Working papers of the  
Department of Economics  
University of Perugia (IT)**

**Alcune riflessioni sul rapporto fra  
reddito commerciale e reddito  
fiscale per i soggetti  
Ias/Ifrs adopter**

**Libero Mario Mari — Andrea Nasini**

Working paper No. 2

September 2014

# Alcune riflessioni sul rapporto fra reddito commerciale e reddito fiscale per i soggetti *las/lfrs adopter*

---

Libero Mario Mari e Andrea Nasini

University of Perugia, Department of Economics, Perugia, Italy

e-mail: liberomario.mari@unipg.it; andrea.nasini@unipg.it

## Abstract\*

Il tema del rapporto fra reddito commerciale, che deriva dalla corretta applicazione delle norme civilistiche e dei principi contabili nazionali e internazionali, e il reddito fiscale, che costituisce la base di determinazione delle imposte da corrispondere annualmente all'Erario, è stato spesso dibattuto nel corso degli anni sia dagli esperti di diritto tributario e di diritto commerciale, sia da ricercatori interessati ai profili aziendalistici del fenomeno. Il tema si è riproposto, nella sua più viva attualità, con l'introduzione dei principi contabili internazionali e con la decisione italiana di estendere le regole internazionali anche alla redazione dei bilanci di esercizio di talune società di capitali; decisione non priva di conseguenze sulla determinazione della base imponibile e sull'entità del correlato gettito fiscale. Da qui un susseguirsi di interventi normativi, non sempre coerenti e lineari, volti a disciplinare il rapporto fra l'applicazione degli *las/lfrs* e la determinazione del reddito fiscale, tentando di correggere le distorsioni che via via emergevano. In tale lavoro viene compiuta un'analisi dei vari momenti che hanno caratterizzato l'impianto normativo diretto a disciplinare il rapporto fra il reddito commerciale e il reddito fiscale per i soggetti *las/lfrs adopter*, ripercorrendo un periodo che va dal 2005, anno di introduzione dei principi contabili internazionali, al 2011, anno in cui si è avuto l'ultimo provvedimento normativo disciplinante gli effetti fiscali dell'applicazione degli *las/lfrs*.

## 1. Introduzione

In Italia l'introduzione dei principi contabili internazionali (*International accounting standard - las* e *International financial reporting standard - lfrs*) è stata regolamentata con il D.Lgs 28 febbraio 2005, n. 38 che, oltre a indicare i soggetti obbligati, ha disciplinato gli aspetti più prettamente contabili e ha cercato di definirne le conseguenze sul piano tributario.

---

\* Il lavoro è il frutto della collaborazione fra gli autori. L.M. Mari è autore dei §§ 1,3 e 4; A. Nasini è autore dei §§ 2,5,6 e 7.

L'Italia, rispetto agli altri Paesi europei, si è spinta oltre. In effetti, il regolamento comunitario n. 1606/2002, relativo all'applicazione degli *Ias/Ifrs* al bilancio consolidato di gruppo, consentiva a ciascun Stato membro di scegliere se rendere obbligatoria o facoltativa la loro osservanza ai fini della redazione dei bilanci di esercizio; documento, quest'ultimo, che costituisce la base di partenza per il calcolo dell'imponibile fiscale. Il nostro Paese ha optato per l'obbligatorietà, probabilmente non valutando appieno gli effetti che i cambiamenti cui sono, quasi costantemente e - si potrebbe dire - inevitabilmente, soggetti gli standard internazionali avrebbero determinato sul piano civilistico e, soprattutto, sul terreno fiscale e delle entrate tributarie (R. Parisotto, 2008, pag. 61).

Con il presente scritto viene compiuta un'analisi dei vari momenti che hanno caratterizzato l'impianto normativo diretto a disciplinare il rapporto fra il reddito commerciale e il reddito fiscale per i soggetti *Ias/Ifrs adopter*, ripercorrendo un periodo che va dal 2005, anno di introduzione dei principi contabili internazionali, al 2011, anno in cui si è avuto l'ultimo provvedimento normativo disciplinante gli effetti fiscali dell'applicazione degli *Ias/Ifrs*.

## **2. Il reddito commerciale e il reddito fiscale: autonomia o dipendenza?**

Il tema del rapporto fra reddito commerciale, che deriva dalla corretta applicazione delle norme civilistiche e dei principi contabili nazionali e internazionali, e il reddito fiscale, che costituisce la base di determinazione delle imposte da corrispondere annualmente all'Erario, è stato spesso dibattuto sia dagli esperti di diritto tributario e di diritto commerciale (G.E. Colombo, 1980, G. Falsitta, 1980), sia da ricercatori interessati ai profili aziendalistici del fenomeno (M. Bergamin Barbato, 1997, G. Mazza, 1994, G. Cavazzoni, L.M. Mari, 1997).

Le due tipologie di reddito differiscono, in termini generali, in virtù della diversità di fini che sono alla base delle loro particolari determinazioni (G. Mazza, 1994, E. Nuzzo, 1985). Il calcolo del primo è associato a una informazione chiara, rappresentativa della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica, volta alla tutela dell'interesse dei creditori, dei soci e del pubblico (F. Corno, G. Lombardi Stocchetti, 1998); quello del secondo è legato all'esigenza di misurare, con un livello di certezza adeguata, la capacità contributiva del soggetto passivo, per la corretta e proporzionale partecipazione alla copertura delle spese pubbliche. Da qui la necessità, per la definizione del reddito fiscale, di regole puntuali, precise e rigorose, per ridurre gli spazi di discrezionalità che le norme civilistiche e principi contabili inevitabilmente consentono per tutte quelle poste di bilancio sottoposte a un processo di stima (M. Comoli, 1996, A. Mechelli, 1997).

Nonostante tale diversità dei fini, ci si è sempre chiesti del legame esistente fra le due tipologie di reddito, individuando:

- un "doppio binario", tipico dei Paesi anglosassoni, per cui viene riconosciuta la completa *autonomia* fra la disciplina commerciale e fiscale, la prima deputata a determinare l'utile distribuibile, la seconda diretta a stabilire il reddito imponibile (G.E Colombo, 1980);
- un "monobinario", proprio dei Paesi di civil law, con una *dipendenza*, a vari livelli e con diversa profondità, fra il reddito commerciale e quello fiscale (G. Falsitta, 1984, 1985).

In Italia, le due correnti di pensiero nascono da una differente interpretazione degli articoli del Testo unico delle imposte sui redditi (Tuir, Dpr 917/1986), in base ai quali "*il reddito complessivo (fiscale) è determinato apportando all'utile o alla perdita risultante dal Conto economico, ..., le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle successive disposizioni*" (art. 83 Tuir) e "*le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione nella misura in cui non risultano imputati al Conto economico*" (art. 109 Tuir).

Per i sostenitori del modello del "doppio binario", ossia dell'autonomia del reddito commerciale da quello fiscale, le due norme evidenzerebbero una *dissonanza* non sanabile. Infatti, considerare la norma dell'art. 109 Tuir, che condiziona la deducibilità fiscale dei costi all'iscrizione in Conto economico, un ostacolo difficilmente superabile per rendere il bilancio di esercizio indipendente dall'applicazione delle norme tributarie significherebbe fornire una lettura eccessivamente semplicistica. Mentre, risulterebbe maggiormente plausibile attribuire all'articolo in questione un ruolo *eccezionale* a conferma dell'autonomia delle due discipline (M. Bergamin Barbatto, 1987, A. Monti, 1994).

Invece, per il fautore del modello del "monobinario", proprio tale norma evidenzerebbe una dipendenza reciproca ("*rovesciata*") fra reddito commerciale e fiscale. Infatti, per ottenere il valore di questa ultima grandezza il punto di partenza è rappresentato dalle determinazioni civili, ma queste sono di fatto influenzate o, meglio, "inquinata" da valutazioni prettamente fiscali, rese necessarie per la deducibilità di alcuni costi ex art. 109 Tuir. Da qui deriverebbe il ruolo *integrativo* delle norme tributarie, ossia "*l'etero-integrazione della normativa civilistica attraverso la legislazione fiscale sul reddito di impresa e sulle valutazioni nell'ambito della relativa disciplina*" (G. Falsitta, 1985, pag. 69).

La normativa italiana sul tema ha subito nel corso degli anni profonde modifiche, avvicinandosi ora all'una, ora all'altra delle due citate posizioni dottrinali (Nasini, 2004). Anche per i soggetti *las/lfrs adopter* la questione è stata affrontata più volte dal nostro legislatore, che è passato da un regime di "neutralità" del sistema contabile adottato, a uno di "derivazione rafforzata", fino ad arrivare a una posizione maggiormente garantista delle esigenze di certezza delle entrate

tributarie. Necessita allora comprendere le motivazioni e le dinamiche di tale atteggiamento normativo che, in alcuni casi, si è mostrato assai poco coerente e, in altri, alquanto controverso.

### **3. La “neutralità” del sistema contabile seguito (*las/ifrs adopter* o no *las/ifrs adopter*) ai fini della determinazione del reddito fiscale**

Il D.Lgs. n. 38/2005, ribadendo il principio di derivazione – similmente ai soggetti *no las/ifrs adopter* – del reddito imponibile dall’utile risultante dal Conto economico, aveva sancito un regime di *neutralità*, nel senso che il sistema contabile adottato (*las/ifrs* o no *las/ifrs*) non avrebbe dovuto determinare alcun vantaggio o svantaggio sul piano del carico fiscale, sia in sede del primo passaggio al nuovo sistema (*first time adoption* – FTA), sia negli anni successivi.

L’esigenza era duplice: in primo luogo, “mantenere immutati i meccanismi di determinazione della base imponibile, fondati sul principio di derivazione dal risultato del Conto economico, apportando alla normativa (fiscale) solo quelle modifiche strettamente indispensabili a consentire l’applicazione ai soggetti che utilizzeranno i principi contabili internazionali” e, in secondo luogo, “assicurare la neutralità dell’imposizione rispetto ai diversi criteri di redazione del bilancio di esercizio” (Agenzia delle Entrate, 2011, pag. 14).

Si era, così, inteso sterilizzare da un punto di vista fiscale, per quanto possibile, eventuali situazioni di disparità contabile fra la disciplina civilistica e quella prevista dagli *las/ifrs*. In effetti, nonostante il tentativo di assorbire le divergenze legate ai due sistemi contabili (civilistico e *las/ifrs*), “residuavano aree nelle quali era plausibile che questi ultimi avrebbero modellato l’imponibile in modo diverso”, per cui necessitava quantomeno ridurne l’ampiezza. (G. Zizzo, 2011, pag. 5). In tal modo, il legislatore aveva inteso salvaguardare l’autonomia e l’indipendenza delle valutazioni fiscali, necessarie per dare una maggiore certezza alle entrate statali, da quelle compiute ai sensi del codice civile o ai sensi degli standard internazionali, imponendo così ai fini della stima del reddito imponibile “regole valutative tendenzialmente omogenee e ripetitive valide per ogni impresa, qualunque fosse la metodologia contabile impiegata” (A.M. Gaffuri, 2010, pag. 752).

Per quanto riguardava, in particolare, il primo passaggio agli *las/ifrs*, atteso che per alcune voci di bilancio era previsto un differente trattamento contabile per cui occorreva compiere delle rettifiche con spostamenti di voci dallo Stato patrimoniale al Conto economico e viceversa, il decreto aveva stabilito, ad esempio, che le attività non considerate più tali dagli *las/ifrs* in quanto non capitalizzabili (esempio le spese di ricerca) oppure i costi già imputati a Conto economico ma soggetti per gli *las/ifrs* a capitalizzazione non rilevano ai fini della determinazione del reddito tri-

butario; analogamente, e sempre a titolo esemplificativo, non aveva conseguenze fiscali l'eliminazione dal passivo patrimoniale dei fondi rischi, in precedenza già dedotti (G. Zizzo, 2011, pag. 7).

Per gli anni successivi, poi, la neutralità veniva assicurata dalla disposizione per cui il reddito imponibile dei soggetti *las/lfrs adopter* si otteneva apportando tutte le variazioni, in aumento o in diminuzione, legate all'applicazione delle norme del Tuir all'utile (perdita) del Conto economico, aumentato o diminuito dei componenti che per effetto degli *las/lfrs* sono direttamente imputati a patrimonio netto (art. 83, comma 1, Tuir). A questa disposizione si legava la successiva (art. 109, comma 4, Tuir) per la quale "*si considerano imputati a Conto economico i componenti riportati direttamente a patrimonio per effetto dei principi contabili internazionali*", allo scopo di rispettare la regola di ordine generale della preventiva iscrizione ai fini del riconoscimento fiscale (tranne le eccezioni) (S. Fiorentino, a cura di, 2010, pag. 69).

Le due disposizioni normative del Tuir rappresentavano, da un lato, "una sorta di corollario al principio di derivazione, giustificandosi nell'esigenza che tutti gli elementi reddituali (positivi e negativi), ancorché non contabilizzati tra le poste che generano l'utile di bilancio, partecipino alla formazione della base imponibile", e, dall'altro, miravano "a un perfezionamento del principio di neutralità, nell'ottica della parità di trattamento tra soggetti *no las/lfrs adopter* (che contabilizzano i componenti di reddito esclusivamente in Conto economico) e soggetti *las/lfrs adopter* (che contabilizzano i componenti di reddito nel Conto economico e, in talune ipotesi, anche nel patrimonio netto) (Agenzia delle Entrate, 2011, pag. 17).

Il sistema si era, tuttavia, mostrato da subito complesso, in considerazione anche del fatto che le indicazioni fornite dall'Amministrazione finanziaria erano sostanzialmente dirette a non riconoscere i comportamenti contabili *las/lfrs*, assegnando una piena valenza alle qualificazioni giuridiche del codice civile. In sostanza, i soggetti *las/lfrs adopter* erano in qualche modo "costretti", per il calcolo del reddito imponibile, a procedere a una riclassificazione delle risultanze di bilancio (con alcune eccezioni) sulla base delle qualificazioni del codice civile (rappresentazione giuridico-formale), per poi applicare le variazioni legate al Tuir (R. Perisotto, 2008, pag. 62). Tutto ciò ha causato non solo un ampliamento del disallineamento fra valori di bilancio *las/lfrs* e valori fiscali, ma anche un aggravio dei compiti amministrativi e una serie di problemi non facilmente risolvibili (G. Zizzo, 2011, pag. 8).

#### **4. La "dipendenza rafforzata" del reddito fiscale al reddito commerciale per i soggetti *las/lfrs adopter***

La complessità del sistema così delineato per i soggetti *las/lfrs adopter*, conduce la Commissione di studio "Biasco", costituita allo scopo di procedere a una semplificazione generale del

rapporto fra reddito commerciale e fiscale, a rivedere l'intera impostazione abbandonando il concetto della "neutralità" dal sistema contabile. In realtà, la Commissione, dopo avere vagliato tutte le possibili ipotesi dal "monobinario", con l'identificazione dell'imponibile nel risultato di esercizio, al "doppio binario", con il calcolo dell'imponibile svincolato completamente dal risultato di periodo, si è concentrata su fattispecie per così dire intermedie:

- "realizzare una derivazione più completa dell'imponibile fiscale dalle risultanze del bilancio *las/lfrs*, a tal fine ponendo a base di tale imponibile l'utile emergente dal bilancio suscettibile di distribuzione, con limitate variazioni fiscali";

- "mantenere l'attuale assetto di base della normativa fiscale, modificando eventualmente le regole di competenza previste dall'art. 109 Tuir, consentendo alle imprese che adottato gli *las/lfrs* di individuare il momento di imputazione dei proventi e dei costi e la loro natura in base alle qualificazioni e rappresentazione del bilancio" (G. Zizzo, 2011, pagg. 8-13, G.F. Lo Presti, 2007).

Seguendo le indicazioni della Commissione, con la legge finanziaria del 2008 (Legge 24 dicembre 2007, n. 244) vengono apportate modifiche al sistema generale, con l'eliminazione della parte dell'art. 83, comma 1, Tuir per cui l'*"utile (perdita) del Conto economico doveva essere aumentato o diminuito dei componenti che per effetto degli las/lfrs sono direttamente imputati a patrimonio netto*, e con l'introduzione della disposizione in base alla quale per i soggetti *las/lfrs adopter "valgono, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione (del Tuir), i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai principi contabili (internazionali)"* (nuovo art. 83, comma 1, Tuir). Si è così "inteso abbandonare un modello di fiscalità neutrale ... in favore di un sistema improntato a una più stretta derivazione del reddito fiscale dal risultato di bilancio e dalle poste in esso accolte". (A.M. Gaffuri, 2010, pag. 753).

Con il DM n. 48/2009, attuativo della predetta legge, viene esplicitata tale impostazione, riconoscendo rilevanza fiscale agli elementi reddituali e patrimoniali rappresentati in bilancio in base al *principio della prevalenza della sostanza sulla forma*, riducendo conseguentemente in modo significativo le discordanze fra l'utile di bilancio e il reddito imponibile, decisamente ampliatisi sotto il previgente regime della "neutralità".

Nel ribadire il principio di derivazione del reddito imponibile dall'utile di bilancio, è stato così introdotto un sistema rafforzato, da cui il termine di *"derivazione rafforzata"*, caratterizzato da una maggiore rilevanza del modo con cui vengono redatti i bilanci *las/lfrs* ai fini della determinazione della base imponibile (G. Salvi, 2011, pag. 15).

Va immediatamente chiarito che tale nuova formulazione non vuole determinare l'irrilevanza fiscale dei componenti imputati direttamente a patrimonio netto per effetto dell'applicazione degli standard internazionali, poiché la loro partecipazione o meno al reddito imponibile sarà disciplinata dalle singole norme del Tuir, ma solamente una semplificazione del sistema, con una significativa riduzione delle variazioni in aumento o in diminuzione da compiere in sede di dichiarazione dei redditi (S. Salvadeo, G. D'Angelo, 2011a).

Ciò è dimostrato dai contenuti di alcuni articoli, quali l'art. 110, comma 10 bis, Tuir, secondo cui per i titoli immobilizzati (diversi dalle partecipazioni) i maggiori o minori valori iscritti rilevano fiscalmente solo se imputati a Conto economico, previsione che non sarebbe stata necessaria qualora fosse stata riconosciuta, in generale, la irrilevanza fiscale dei componenti imputati direttamente a patrimonio netto. Ed è confermato dal DM n. 48/2009, laddove riporta che *"concorrono comunque alla formazione del reddito imponibile i componenti positivi e negativi, fiscalmente rilevanti ai sensi delle disposizioni del Tuir, imputati direttamente a patrimonio per effetto dell'applicazione degli Ias/Ifrs"*.

Occorre sottolineare che la predetta derivazione non può definirsi "piena, in quanto restano non riconosciuti ai fini fiscali i fenomeni valutativi, nonché alcune fattispecie per le quali sono previste regole particolari di determinazione anche per i soggetti che adottano gli Ias/Ifrs" (S. Salvadeo, G. D'Angelo, 2011a, pag. 23).

Pertanto, il complesso sistema risulta così articolato: se una norma fiscale fa rinvio alle risultanze contabili, verranno considerate le disposizioni degli Ias/Ifrs (e non più quelle del codice civile), che comunque avranno riguardo al "come" è avvenuta la rilevazione, e non al "quantum", ovvero alla valutazione; se una norma fiscale è, invece, autonoma, non assume alcun rilievo il sistema contabile (Ias/Ifrs o no Ias/Ifrs) seguito (G. Zizzo, 2011; S. Fiorentino, 2010, pag. 76).

Si tratta allora di comprendere il significato e la portata della disposizione dell'art. 83 Tuir, secondo cui valgono *i criteri di qualificazione, di imputazione temporale e di classificazione* in bilancio previsti dagli Ias/Ifrs, sottolineando tuttavia, fin d'ora, l'indeterminatezza delle nozioni e la genericità dei contenuti.

#### *a) Qualificazione*

La qualificazione concerne la corretta individuazione dell'operazione e gli effetti che da essa derivano. Ovvero si tratta di ricercare l'esatto schema "giuridico-contrattuale" cui ricondurre la specifica operazione (si pensi a un prestito obbligazionario convertibile, che nel modello Ias/Ifrs, per una parte, è qualificato come capitale) (G. Salvi, 2011, pag. 17). In altri termini, va data ampia considerazione alla "ricostruzione degli avvenimenti che costellano la vita dell'impresa e della va-

lutazione circa la loro natura compiuti in sede di predisposizione del bilancio” secondo le regole internazionali (A.M. Gaffuri, 2010, pag. 754).

È noto che gli *las/lfrs* seguono principi generali e criteri particolari in parte differenti da quelli del legislatore nazionale, incidendo non solo sul modo di qualificare i fatti aziendali (una operazione sulle azioni proprie è considerata come modifica patrimoniale e non reddituale), ma anche sui singoli componenti reddituali (si pensi al trattamento dei ricavi o dei costi che incorporano un interesse legato alla dilazione di pagamento e come tale assume autonoma rilevanza fiscale) (S. Fiorentino, a cura di, 2010, pag. 77). A titolo esemplificativo e non esaustivo, è possibile fare riferimento (i) all'iscrizione in bilancio dei crediti in sede di prima applicazione degli *las/lfrs*, per cui si ritiene che la possibilità concessa di iscrivere un valore attualizzato non è frutto di una valutazione, ma di una diversa *qualificazione* dell'operazione e come tale assume valenza fiscale, (ii) alle spese di manutenzione che in base agli *las/lfrs*, se straordinarie, devono essere capitalizzate, per cui le stesse parteciperanno al reddito imponibile tramite l'ammortamento fiscale del bene a cui si riferiscono, e non potranno rientrare nella disciplina tributaria specificatamente prevista per le stesse, (iii) ai fondi di ripristino e bonifica, il cui onere concorre a formare il costo storico del bene ammortizzabile, e come tale partecipa al reddito imponibile (non come accantonamento al fondo, ma quale maggiore valore da ammortizzare).

In definitiva, il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, quale criterio di qualificazione, assume rilievo fiscale, per cui conseguentemente non potranno trovare applicazione per i soggetti *las/lfrs adopter* gli articoli del Tuir che si basano su un criterio differente o comunque non conforme al suddetto principio. Pertanto, è sulla base di tale principio che occorre accertare se una operazione genera flussi reddituali, producendo effetti sul reddito imponibile, oppure se la stessa è manifestazione di variazioni patrimoniali estranee al circuito impositivo (Agenzia delle Entrate, 2011, pag. 82).

### *b) Classificazione*

Si tratta di una conseguenza della prima. In effetti, una volta determinato lo schema “giuridico-contrattuale” di riferimento dell'operazione, occorre individuare gli effetti che da questa qualificazione derivano. Pertanto, l'elemento classificatorio non è scindibile da quello qualificatorio, anzi ne costituisce un naturale completamento e deve risultare coerente con il primo (G. Salvi, 2011, pag. 18; S. Salvadeo, G. D'Angelo, 2011a, pag. 25).

Va anche detto che una classificazione compiuta in ossequio alle regole *las/lfrs* influenza la classificazione fiscale e, quindi, il criterio tributario da seguire. Si pensi a titolo esemplificativo: al-

la ripartizione delle attività finanziarie nelle 4 classi, per cui le scelte compiute a livello di bilancio *las/lfrs* determinano la disciplina fiscale conseguente; all'acquisto con pagamento differito oltre i normali tempi di dilazione per cui occorre separare dal costo di acquisto l'onere finanziario in esso implicitamente ricompreso e come tale farlo partecipare alla base imponibile.

### c) *Imputazione temporale*

L'imputazione temporale riguarda l'individuazione del periodo impositivo di "competenza", ossia l'anno nel quale i componenti reddituali, positivi o negativi, concorrono alla formazione del reddito fiscale.

Occorre premettere che il concetto di competenza ai fini *las/lfrs* è diverso dall'omologo principio sul piano tributario. In effetti, il primo fa riferimento al criterio della maturazione che, pur con la limitazione dell'attendibilità, finisce per comprendere componenti reddituali attesi o, semplicemente, sperati. Diversamente, il principio di competenza sul piano fiscale subisce non poche limitazioni, prima fra tutte la necessità della "certezza" e della oggettiva determinabilità (S. Fiorentino, a cura di, 2010, pag. 82).

Per meglio inquadrare, allora, il criterio dell'imputazione temporale è necessario richiamare la distinzione fra *competenza interna* ed *esterna*:

a) la prima (*competenza interna*) riguarda le norme sulle valutazioni di fine anno, quali ammortamenti, accantonamenti, plusvalenze ecc. Per questa non vale il principio di "derivazione rafforzata", poiché incide sugli aspetti quantitativi, con il conseguente primato della legislazione fiscale. In altri termini, "il legislatore nazionale non ha ritenuto opportuno rinunciare alla propria potestà sulle norme di valutazione, in quanto si tratta di regole legate strettamente a interessi specifici della disciplina del prelievo, e cioè: l'esigenza di assicurare la certezza del rapporto tributario, quella di evitare inquinamenti dei bilanci, quella di proteggere la base imponibile da manovre elusive o evasive, quella di contrastare la doppia imposizione, quella di promuovere l'efficienza, il rafforzamento e la razionalizzazione degli apparati produttivi, quella di incrementare il gettito tributario" (S. Fiorentino, a cura di, 2010, pag. 84). Si tratta delle norme che impongono limiti al riconoscimento tributario di oneri e spese. Da ciò discende che nessuna rilevanza fiscale può essere assegnata alle disposizioni *las/lfrs* che prevedono criteri di valutazione differenti da quelli del Tuir, a meno che ciò non dipenda da una specifica previsione normativa (ad esempio, non hanno alcuna rilevanza sulla base imponibile la rideterminazione dei valori per le immobilizzazioni materiali e immateriali, le perdite da *impairment test* e così seguitando).

In tal senso va letto l'art. 2, comma 2, del DM n. 48/2009, il quale stabilisce che "*anche ai soggetti las/lfrs ... si applicano le disposizioni del Capo II, Sezione I del testo unico che prevedono limi-*

*ti quantitativi alla deduzione di componenti negativi o la loro esclusione o ne dispongono la ripartizione in più periodi di imposta, nonché quelle che esentano o escludono, parzialmente o totalmente, dalla formazione del reddito imponibile componenti positivi, comunque denominati, o ne consentono la ripartizione in più periodi di imposta, e quelle che stabiliscono la rilevanza di componenti positivi o negativi nell'esercizio, rispettivamente, della loro percezione o del loro pagamento (principio di cassa)".*

A titolo esemplificativo, le norme del Tuir che comunque (indipendentemente cioè dalla qualificazione e classificazione *las/lfrs*) si applicano ai soggetti *las/lfrs adopter* sono (art. 2. DM 48/2009): ammortamento beni materiali (art. 102), ammortamento beni immateriali (art. 103), accantonamento ai fondi (art. 108), principio di cassa per i compensi agli amministratori (art. 95), limiti alla deducibilità di alcune categorie di costi, il differimento della tassazione delle plusvalenze (art. 86), il criterio forfetario per lo scorporo del valore dei terreni dai fabbricati, svalutazione dei crediti (art. 106);

b) la seconda (*competenza esterna*) concerne il periodo nel quale devono essere rilevati i proventi e gli oneri derivanti da rapporti con terzi, per la quale non si applicano i primi due commi dell'art. 109 Tuir relativi al requisito di certezza e di determinabilità oggettiva (si pensi ai corrispettivi da prestazione di servizi che si considerano di competenza fiscale al momento della ultimazione della prestazione, mentre gli *las/lfrs* fanno riferimento al tempo di esecuzione). Dunque, tali componenti positivi o negativi che in base agli *las/lfrs* sono rilevati in Conto economico rilevano ai fini del calcolo della base imponibile, nella misura in cui risultano imputati in bilancio ancorché privi dei requisiti di certezza e di oggettiva determinabilità (G Salvi, 2011, pag. 18).

## **5. Le specificità applicative delle norme per la determinazione del reddito fiscale per i soggetti *las/lfrs adopter***

Al sistema generale, illustrato precedentemente, che ammette, da un lato, un riconoscimento delle disposizioni dei principi contabili internazionali, limitatamente agli aspetti qualificatori e classificatori e, dall'altro, una supremazia della legislazione fiscale in tema di valutazioni, al fine di tutelare la certezza del prelievo, è stata affiancata una serie di deroghe speciali, volte ad attribuire rilevanza tributaria a valutazioni operate in base agli *las/lfrs*.

In realtà, il sistema delle deroghe speciali "ha, in alcuni casi, la funzione di attribuire rilevanza fiscale alle valutazioni/qualificazioni operate in base agli *las/lfrs*, che non avrebbero rilievo in base al principio di derivazione rafforzata, altre volte, ha la funzione di coordinare le classificazioni contenute negli *las/lfrs* con le classificazioni presupposte dalla disciplina fiscale al fine di ren-

dere effettiva la prevalenza di quelle previste dagli standards internazionali” (S. Fiorentino, 2010, pag. 89).

Ci si riferisce, nello specifico:

- alla nozione di immobilizzazione finanziaria di cui all’art. 85, comma 3 bis, Tuir, cui è associata quella di strumenti finanziari non detenuti per la negoziazione, riconoscendo la qualificazione e la valutazione effettuate sulla base delle regole *las/lfrs*. Pertanto, solo alle partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie (prima classe las 39) viene attribuito rilievo alle variazioni legate all’applicazione del *fair value*, che sono imputate direttamente a Conto economico. Mentre, le altre classi, essendo parificate a immobilizzazioni finanziarie, determinano una differente qualificazione degli elementi reddituali derivati, plusvalenze in luogo dei ricavi, con un differente criterio di calcolo degli stessi (differenza fra prezzo e costo fiscalmente riconosciuto) e un differente criterio di partecipazione al reddito imponibile (possibilità di rateizzazione in 5 anni);
- agli utili distribuiti relativi ad azioni, quote e strumenti finanziari similari alle azioni detenuti per la negoziazione (che non rappresentano fiscalmente immobilizzazioni finanziarie), che, ai sensi dell’art. 89, comma 2 bis, Tuir, concorrono, in deroga alla regola della intassabilità dei dividendi nella misura del 95%, per il loro intero ammontare alla formazione del reddito nell’esercizio in cui sono percepiti. Di converso, viene mantenuta la disciplina della esclusione dalla tassazione solamente per i dividendi distribuiti da società partecipate qualificate come immobilizzazioni finanziarie. La ragione di tale differenza normativa dipende dalla circostanza che con l’applicazione del criterio del *fair value* per la categoria degli strumenti finanziari detenuti per la negoziazione, così come si fanno partecipare alla formazione dell’imponibile gli utili e le perdite attesi, anche gli utili realmente conseguiti e distribuiti assoggettarsi al medesimo trattamento fiscale (S. Fiorentino, 2010, pag. 90);
- al valore normale dei titoli quotati e non quotati, per la cui determinazione ai fini fiscali l’art. 94, comma 4 bis, Tuir fa rinvio alla corretta applicazione di principi *las/lfrs*;
- al riconoscimento fiscale della valutazione *las/lfrs* relativa agli strumenti qualificati come immobilizzazioni finanziarie ai fini della definizione della eventuale minusvalenza da cessione, ai sensi dell’art. 101, comma 2 bis, Tuir;
- all’ammortamento dei marchi e dell’avviamento. In effetti, gli *las/lfrs* non prevedono per l’avviamento e per i marchi un processo di ammortamento, ma unicamente la procedura dell’*impairment test*. Dato il mancato riconoscimento fiscale dei componenti negativi rivenienti da tale ultima procedura, per evitare penalizzazioni, viene stabilito che la deduzione del costo dell’avviamento e dei marchi di impresa è ammessa alle stesse condizioni e con gli stessi limiti an-

nuali previsti dai commi precedenti (ossia 1/18 del costo storico fiscale), a prescindere dall'imputazione al Conto economico (art. 103, comma 3 bis, Tuir);

- alle spese relative a più esercizi, diversi dai costi di studio e ricerca, di pubblicità e propaganda, non capitalizzabili per effetto dei principi contabili internazionali, che sono deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono state sostenute e nei quattro successivi (art. 108, comma 3, Tuir);

- alla norme generali sulle valutazioni, con il riconoscimento fiscale alle valutazioni compiute sulla base dei principi *las/lfrs* per alcune categorie di strumenti finanziari, distinguendo quelli da negoziazione dagli altri (art. 110, commi 1 bis e 1 ter, Tuir).

## **6. L'allineamento dei principi contabili internazionali (las/lfrs) alle necessità di determinazione del reddito fiscale**

A causa dei continui cambiamenti subiti dagli *las/lfrs* e, conseguentemente, della loro diretta incidenza sulla determinazione della base imponibile, ci si è accorti che il sistema, così come costruito con la finanziaria del 2008, determinava non poche incertezze sul piano delle politiche fiscali, in termini di valutazione delle possibili entrate statali.

In effetti, "il rafforzamento del principio di derivazione implica che le modifiche agli *las/lfrs* (una volta rese vincolanti attraverso il procedimento di omologazione di cui al regolamento n. 1606/2002), laddove coinvolgano profili di qualificazione, imputazione temporale o classificazione in bilancio, si riflettano in modo automatico sull'imponibile. La loro frequenza potrebbe essere fonte di incertezze applicative, ma soprattutto compromettere l'affidabilità del gettito di imposta, causandone una variabilità non dipendente dalla volontà del legislatore nazionale". (G. Zizzo, 2011, pag. 22).

Per questo, con la legge 26 febbraio 2011, n. 10, si è cercato di porre un riparo a tale fenomeno, introducendo un filtro all'automatica valenza dei principi *las/lfrs* per la determinazione del risultato di periodo e del reddito imponibile, con una procedura di coordinamento dei nuovi principi alla disciplina fiscale e civilistica (T. Di Tanno, 2011). In pratica, si concede al Ministero di Giustizia e al Ministero dell'Economia la possibilità di dettare disposizioni finalizzate a chiarire i rapporti tra i nuovi *las/lfrs* sia con il bilancio di esercizio, sia con il reddito fiscale.

Tale novità legislativa ha l'obiettivo di contenere gli effetti che potrebbero prodursi a seguito dell'emanazione di nuovi *las/lfrs* o dalle modifiche di quelli già adottati sia sul principio di rappresentazione veritiera e corretta, sia sui criteri di determinazione della base imponibile, se-

gnando un deciso cambio di rotta. Da ricordare che l'Italia era stato l'unico fra i più grandi Paesi Europei a estendere l'obbligo di seguire gli *las/lfrs* anche ai bilanci di esercizio.

Innanzitutto viene modificato l'iter da seguire per l'applicazione degli *las/lfrs* ai fini della redazione del bilancio, prevedendo che entro 90 giorni dalla pubblicazione del regolamento comunitario il Ministero di Giustizia, di concerto con quello dell'Economia, una volta acquisito il parere dell'O.I.C. e sentite altre istituzioni (Consob, Banca di Italia), emani un provvedimento di coordinamento fra il nuovo principio e le norme civilistiche sulla funzione del bilancio. Ovviamente, il coordinamento interessa solo il bilancio di esercizio, e non anche il consolidato atteso che per quest'ultimo gli *las/lfrs* sono immediatamente applicabili (senza filtri) in virtù del regolamento europeo (M. Tognoni, D. Stevanato, 2011, pag. 141). Sui contenuti di tale coordinamento sussistono molti dubbi, poiché potrebbe portare a una sorta di doppio binario. In effetti, sembra che il legislatore italiano abbia la possibilità di creare un "pacchetto" di principi contabili internazionali "allineati" al codice civile; ma ciò è in evidente contrasto con il regolamento n. 1606/2002, il quale concede la facoltà agli Stati membri di estendere l'adozione degli *las/lfrs* anche ai bilanci di esercizio, ma secondo i contenuti che vengono stabiliti con gli stessi regolamenti comunitari, non ammettendo alcuna modifica da parte dei singoli Paesi; in altri termini, si opta per l'obbligatorietà dei principi, questi vanno applicati così come sono senza ammettere alcun adattamento (M. Tognoni, D. Stevanato, 2011, pag. 142).

L'altra importante innovazione riguarda la determinazione del reddito imponibile, con l'introduzione del comma 7 *quater* al D.Lgs. n. 38/2005, che consente al Ministero dell'Economia di emanare, entro 60 giorni dal primo provvedimento o, in assenza di quest'ultimo, entro 150 giorni dalle modifiche *las/lfrs*, un decreto di coordinamento, diretto a ridurre il principio di "dipendenza rafforzata", per evitare che le modifiche determinino una riduzione del gettito fiscale. In tal modo, il legislatore si è riappropriato della sua prerogativa di tenere sotto controllo i criteri di determinazione del reddito imponibile, che in qualche maniera era stata in precedenza attenuata (D. Stevanato, 2011, pag. 145).

Anche questa scelta lascia aperti non pochi dubbi: innanzitutto, si corre il rischio che possa essere in qualche modo disatteso il principio di "derivazione rafforzata", privando di rilevanza fiscale le qualificazioni, le classificazioni e le imputazioni temporali degli *las/lfrs*; quindi, si potrebbe attribuire al regolamento ministeriale una forza normativa eccessiva, consentendo allo stesso di introdurre regole che incidono sulla determinazione della base imponibile, materia questa che è riservata alla legge; infine, potrebbero sorgere non pochi problemi di coordinamento rispetto agli *las/lfrs* entrati in vigore anteriormente al 2010 (M. Tognoni, D. Stevanato, 2011, pag. 144).

Il Ministero dell'Economia è già intervenuto in proposito, con il decreto 8 giugno 2011, allo scopo di fornire una chiave di lettura ufficiale sugli aspetti maggiormente controversi emersi nel corso di questi anni.

Nello specifico è stato stabilito che:

a) i componenti, con valenza reddituale, iscritti nella parte O.C.I. del Conto economico concorrono a formare il reddito imponibile, qualora fiscalmente rilevanti ai sensi del Tuir; ovviamente la loro successiva riclassificazione nella parte "tradizionale" del Conto economico non assume alcuna rilevanza fiscale. Se, tuttavia, le disposizioni del Tuir prevedono la deducibilità solo al momento della loro iscrizione nella parte "tradizionale" del Conto economico, l'imputazione nella parte O.C.I. non ha alcun rilievo tributario;

b) gli immobili devono possedere i requisiti ex art. 43 Tuir per essere considerati *strumentali*. Inoltre, i plusvalori o minusvalori delle immobilizzazioni materiali - iscritti direttamente a patrimonio, a seguito della rideterminazione del valore (las 16), e nella sezione O.C.I. - non hanno alcuna rilevanza fiscale, perché il Tuir li considera imponibili o deducibili solo al momento del loro realizzo;

c) il passaggio da una classe all'altra degli strumenti finanziari comporta il riconoscimento fiscale del valore iscritto nella nuova classe, secondo le regole di quest'ultima (*fair value* o costo ammortizzato). Ne consegue che il differenziale emerso a seguito della riclassificazione concorre alla formazione della base imponibile, secondo la disciplina fiscale prevista per lo strumento finanziario prima della riclassificazione;

d) gli accantonamenti previsti dagli *las/lfrs* sono deducibili se rientranti fra quelli indicati nell'art. 107, commi da 1 a 3, Tuir, e ciò indipendentemente dalla loro qualificazione *las/lfrs*. Pertanto, si potranno verificare alcune situazioni che, pur non comportando l'iscrizione di un fondo, dovranno essere assoggettate alla disciplina di cui all'art. 107 Tuir (si pensi ai punti premio, che ai fini *las/lfrs* rappresentano dei minori ricavi, ma ai fini fiscali un accantonamento);

e) per alcuni beni a vita utile indefinita (per i quali è previsto l'*impairment test* ex las 36) è riconosciuto fiscalmente un ammortamento sulla base della disciplina dei marchi e dell'avviamento ex art. 103 Tuir (1/18 del costo).

## 7. Conclusioni

Dall'analisi compiuta è possibile trarre alcune importanti conclusioni. Partendo dall'ultimo provvedimento (legge n. 10/2011), il legislatore italiano ha modificato profondamente la sua iniziale posizione allo scopo di ribadire a chiare lettere di voler mantenere intatta la propria autonomia in tema di determinazione della materia imponibile.

Al di là dei rilievi di carattere più prettamente giuridico, già evidenziati nello scritto, ossia sulla legittimità di un intervento del tutto interno volto a “modificare”, nella sua concreta applicazione, quanto indicato in un regolamento comunitario, è certo che tale posizione legislativa finisce per “vanificare sei anni di sforzo progressivo verso la corretta implementazione dei principi contabili internazionali nei bilanci delle aziende” (Quagli, 2011).

In realtà, l’errore - se di errore si può parlare - è stato commesso nel momento in cui si è deciso di estendere l’applicazione degli standard internazionali alla redazione del bilancio di esercizio. E ciò in controtendenza rispetto ai principali e più importanti Paesi europei, che si sono limitati, come obbligava il regolamento, al bilancio consolidato; un documento, quest’ultimo, dal quale non derivano conseguenze né sul piano civilistico della distruzione dei dividendi, né su quello fiscale della tassazione, ma che ben si presta, atteso il suo unico ruolo informativo, per una corretta implementazione di regole standardizzate a carattere internazionale.

La scelta italiana si è mostrata così inadeguata sia sul piano della comparabilità “spaziale” dei conti annuali, poiché le aziende dei principali Paesi europei, obbligate ad applicare gli *las/lfrs* per i bilanci consolidati, continuano a redigere il bilancio di esercizio sulla base delle direttive comunitarie, sia sul piano tributario, così come descritto in precedenza.

La possibilità di poter incidere sui contenuti dei singoli *las/lfrs*, anche se al solo scopo di coordinarli con la disciplina del Titolo V del codice civile, certamente non sana tale situazione, anzi finisce per rappresentare una maggiore complicazione, con un conseguente disorientamento di chi è chiamato ad applicare gli standard internazionali che potrebbero assumere contenuti differenti per il bilancio di esercizio e per quello consolidato.

È vero che a oggi l’unico intervento ha riguardato le conseguenze applicative degli *las/lfrs* sulla determinazione dell’imponibile fiscale, ribadendo l’intenzione del legislatore di conservare la propria supremazia in materia tributaria, ma è evidente che non si potranno escludere in futuro interventi anche sul piano civilistico, con inevitabili ripercussioni sulla standardizzazione dell’informativa di bilancio e sui rapporti fra reddito commerciale e reddito fiscale.

## Bibliografia

- Agenzia delle Entrate (2011), Le regole di determinazione del reddito dei soggetti tenuti alla adozione dei principi contabili internazionali las/lfrs, circolare n. 7/E.
- Bergamin Barbato M. (1987), Reddito imponibile e risultato economico di gestione sancita la diversità o avvicinate le posizioni?, in *Rivista dei Dottori commercialisti*.
- Cavazzoni G., L.M. Mari (1997), L'interferenza delle norme fiscali nella rappresentazione del sistema dei valori del bilancio di esercizio, in *Scritti di Economia aziendale in memoria di Raffaele D'Oriano*, Cedam, Padova.
- Colombo G.E. (1980), Disciplina del bilancio e norme tributarie: integrazione, autonomia o inquinamento?, in *Rivista delle Società*.
- Comoli M. (1996), Le imposte differite nel bilancio di esercizio profili economico-aziendali e principi di ragioneria, Giappichelli, Torino.
- Corno F., Lombardi Stocchetti G. (a cura di) (1998), Dal bilancio pubblico alla determinazione del reddito imponibile, Guerini Studio, Milano.
- Di Tanno T. (2011), I principi las riletta dal Milleproroghe, in *La Voce*.
- Doglio M., Palumbo E. (2011), Regole di determinazione del reddito per i soggetti "las adopter", *Il Sole 24ore*, Milano.
- Falsitta G. (1984), Concetti fondamentali e principi ricostruttivi in tema di rapporti fra bilancio civile e bilancio fiscale, in *Giurisprudenza commerciale*.
- Falsitta G. (1985), Il bilancio di esercizio delle imprese. Interrelazioni fra diritto civile e diritto tributario, Giuffrè, Milano.
- Fiorentino S. (a cura di) (2010), La fiscalità dei soggetti las adopter. Aspetti generali, in *Quaderni di Innovazione e diritto*, Salerno.
- Gaffuri A.M. (2010), La determinazione del reddito tassabile per le imprese che adottano gli las/lfrs secondo le recenti modifiche legislative e le norme del decreto n. 48/2009, in *Bollettino Tributario*.
- Grezzini I. (2010), Il bilancio d'esercizio e la fiscalità asincrona: norme civilistiche, eterointegrazione, las, Dipartimento di Economia Aziendale, Università di Brescia, Paper n. 106.
- Lo Presti G.F. (2007), Applicazione degli las e principio di derivazione del reddito di impresa: criticità e prospettive future, in *Fisco Oggi*.
- Mazza G. (1994), La cronica discrasia tra il reddito di bilancio e reddito imponibile, in *Il Fisco*.
- Mechelli A. (1997), Aspetti economico-aziendali delle imposte differite, Cacucci, Bari.

- Monti A. (1994), *Reddito civile e reddito fiscale. Gli effetti fiscali dell'attuazione della IV direttiva in materia di bilancio*, Cedam, Padova.
- Nasini A. (2004), *L'eliminazione delle interferenze fiscali e la rilevazione delle imposte sul reddito nella redazione del bilancio di esercizio*, in *Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale*, Roma.
- Nuzzo E. (1985), *Ricostruzione del contenuto dei rapporti tra bilancio e dichiarazione*, in *Giurisprudenza commerciale*.
- Parisotto R. (2008), *Bilancio Ias e Reddito di impresa*, in *Contabilità & Bilancio*.
- Petrecca S. (2012), *L'armonizzazione contabile e i suoi problematici riflessi fiscali: il caso italiano*, Cassino.
- Quagli A. (2011), *Milleproroghe e principi contabili internazionali: un errore nazionale*, in *Financial Reporting*.
- Salvadeo S., D'Angelo G. (2011a), *Principio di derivazione rafforzata nella determinazione del reddito dei soggetti Ias/lfrs*, in *Bilancio e reddito di impresa*.
- Salvadeo S., D'Angelo G. (2011b), *Soggetti Ias adopter: deroghe al criterio di prevalenza della sostanza sulla forma*, in *Bilancio e reddito di impresa*.
- Salvi G. (2011), *Principio di "derivazione rafforzata" per i soggetti Ias: chiarimenti delle Entrate*, in *Amministrazione & Finanza*.
- Stevanato D. (2011), *Ias e reddito imponibile: una limitazione della derivazione rafforzata dal sapore autarchico*, in *Dialoghi tributari*.
- Tognoni M., Stevanato D. (2011), *Sulle modifiche Ias un "filtro" agli effetti civilistico-fiscali (in odore di retroattività) nel decreto "milleproroghe"*, in *Dialoghi tributari*.
- Zizzo G., a cura di, (2011), *La "fiscalità delle società Ias/lfrs*, Ipsoa, Milano.